

Argomento: Servizi pubblici

Collaudatori senza albo e vincoli

PAGINA A CURA DI ANDREA MASCOLINI

L'effetto dello Sblocca cantieri esteso ai direttori lavori delle opere affidate a general contractor. Soppressi i criteri per i requisiti di nomina e per i compensi. Soppresso l'albo dei collaudatori e direttori lavori delle opere affidate a contraente generale, salta anche il rinvio alla normativa attuativa su requisiti di moralità, competenza, professionalità e sui compensi. È questo l'effetto determinato dall'articolo 1, comma 20 lettera dd) del decreto legge Sblocca cantieri, n. 32/2019, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55 che abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 196 del codice appalti. Si tratta delle disposizioni che, rispettivamente, prevedevano l'istituzione dell'albo dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale (comma 3) e rinviavano a un decreto per definire specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, le modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché i compensi nei limiti normativi previsti (comma 4). L'albo, ormai abrogato dal 18 giugno scorso, era previsto presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e aveva natura di albo nazionale obbligatorio. La disposizione dello Sblocca cantieri sopprime anche ogni altra indicazione in precedenza avvenire mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo fossero poste a carico dei soggetti interessati. Tutto questo doveva poi essere dettagliato in un decreto ministeriale, mai uscito, perché si era arrivati alla trasmissione di uno schema al Consiglio di Stato che aveva emesso il parere a gennaio 2019. Nel frattempo veniva in soccorso l'articolo 216, comma 21 del decreto 50/2016 che precisava la necessità di scegliere soggetti «in possesso di requisiti professionali adeguati in relazione all'opera da dirigere» e quelli di cui all'articolo 216 del dpr 207/2010. D'altro canto l'obiettivo da cui muoveva la norma



che avrebbe stato forse opportuno ridurre questa carica inascoltando un riferimento che potesse richiamare l'applicazione dei requisiti previsti in via generale dalle disposizioni del codice, una parcella prevista nella norma iniziale del decreto legge 32 (art. 1, lettera gg) che poi si è persa nel corso del iterato senza parlamentare.

Effetto scudo sulle nomine
L'effetto scudo sulle nomine è generato dal rinvio alla normativa attuativa su requisiti di moralità, competenza, professionalità e sui compensi. È questo l'effetto determinato dall'articolo 1, comma 20 lettera dd) del decreto legge Sblocca cantieri, n. 32/2019, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55 che abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 196 del codice appalti. Si tratta delle disposizioni che, rispettivamente, prevedevano l'istituzione dell'albo dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale (comma 3) e rinviavano a un decreto per definire specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, le modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché i compensi nei limiti normativi previsti (comma 4). L'albo, ormai abrogato dal 18 giugno scorso, era previsto presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e aveva natura di albo nazionale obbligatorio. La disposizione dello Sblocca cantieri sopprime anche ogni altra indicazione in precedenza avvenire mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo fossero poste a carico dei soggetti interessati. Tutto questo doveva poi essere dettagliato in un decreto ministeriale, mai uscito, perché si era arrivati alla trasmissione di uno schema al Consiglio di Stato che aveva emesso il parere a gennaio 2019. Nel frattempo veniva in soccorso l'articolo 216, comma 21 del decreto 50/2016 che precisava la necessità di scegliere soggetti «in possesso di requisiti professionali adeguati in relazione all'opera da dirigere» e quelli di cui all'articolo 216 del dpr 207/2010. D'altro canto l'obiettivo da cui muoveva la norma

del decreto 50, sottolineato anche nel parere reso dal Consiglio di stato a gennaio scorso sullo schema di regolamento del Mit, poi mai uscito, era garantire la terzietà di queste figure e scongiurare i conflitti di interesse che avevano caratterizzato l'applicazione della disciplina del vecchio codice in materia di appalti di lavori affidati a contraente generale. Il punto delicato della norma è che l'effetto soppressivo della disposizione è tale che non soltanto si elimina l'albo nazionale ma si cancella anche la previsione della fissazione di «criteri, specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità» (oltreché le modalità di iscrizione all'albo e di nomina) nonché i compensi. Va osservato che sarebbe stato forse opportuno colmare questa lacuna inserendo un riferimento che potesse richiamare l'applicazione dei requisiti previsti in via generale dalle disposizioni del codice, cosa peraltro prevista nella norma iniziale del decreto legge 32 (art. 1, lettera gg) che poi si è persa nel corso del convulso esame parlamentare. D'altro canto sullo schema che aveva messo a punto il ministero delle infrastrutture il Consiglio di stato aveva rilevato nello specifico criticità nella scelta (operata nello schema Mit) di restringere l'ingresso all'albo nazionale de quo ai soli dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici; i giudici avevano osservato come la scelta proposta non trovasse alcun aggancio normativo, non essendo assolutamente prevista nell'art. 196 del codice dei contratti pubblici, potendo in tal modo dar luogo ad un cospicuo contenzioso. © Riproduzione riservata.